



EDILIZIA E URBANISTICA

RASSEGNA SETTIMANALE DI GIURISPRUDENZA

14 aprile 2023

ARGOMENTO	MASSIME	SENTENZA
<p>Segnalazione certificata di inizio attività – Potere inibitorio – Annullamento in autotutela</p>	<p>Una volta che sia decorso il termine perentorio per l'esercizio del potere inibitorio in materia di Segnalazione certificata di inizio attività - previsto in generale in 60 giorni dall'art.19 comma 3 L. n. 241/1990 e in materia edilizia in 30 giorni dal comma 6 bis del medesimo articolo – l'Amministrazione conserva un residuale potere di autotutela, ma tale potere - con cui questa pone rimedio al mancato esercizio del doveroso potere inibitorio – deve rispettare i principi regolatori sanciti, in materia di autotutela, dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies, L. n. 241/1990 che devono esercitarsi nelle forme dell'autotutela con i relativi limiti anche di carattere temporale.</p>	<p><i>Consiglio di Stato, sez. II, 29 marzo 2023, n. 3224</i></p>
<p>Accesso agli atti – Reiterazione domanda – Presupposti</p>	<p>La reiterazione di una domanda di accesso agli atti della P.A., ex artt. 22 ss. n. 241/1990 e s.m.i., è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi (sopravvenuti o meno) non rappresentati nell'originaria istanza o a fronte di diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante. Tale conclusione discende, nonostante la qualificazione dell'accesso come diritto, dalla natura impugnatoria del processo in materia di accesso ai documenti amministrativi; di conseguenza deve ritenersi inammissibile il ricorso avente ad oggetto la medesima domanda di accesso a suo tempo già proposta e sulla quale si era già formato un giudicato.</p>	<p><i>Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 6 aprile 2023, n. 207</i></p>
<p>Ordine di demolizione – Torre di raffreddamento acque a servizio di attività industriale</p>	<p>E' illegittimo l'ordine di demolizione di una torre di raffreddamento acque a servizio di un'attività industriale, motivata con esclusivo riferimento al fatto che è stata installata senza il preventivo rilascio del permesso di costruire; in tal caso, si rende evidente, in maniera inequivoca ed incontestabile, la natura pertinenziale dell'opera in contestazione, che evidenzia i suoi tratti peculiari proprio in una serie di significativi elementi circostanziali, che valgono, perciò solo, ad escluderne la presenza di un</p>	<p><i>Tar Campania, Salerno, sez. II, 12 aprile 2023, n. 819</i></p>

	<p>autonomo manufatto edilizio, tale da incidere sul carico urbanistico e ingenerare una trasformazione dell'assetto territoriale. L'impianto, infatti, si presenta semplicemente poggiato sul suolo, esplica una funzione condizionata dalla evoluzione della tecnologia del settore per la conservazione e il raffreddamento delle acque a servizio dell'attività industriale di trasformazione e conservazione del pomodoro, è funzionalmente collegato con l'attività produttiva dell'opificio, rispetto alla quale si pone in chiave tipicamente servente, non ha autonomia strutturale e funzionale e non è suscettibile di autonoma destinazione, in quanto privo di un autonomo valore di mercato.</p>	
<p>Camper – Ordine di rimozione</p>	<p>E' legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha ordinato la rimozione di una casa mobile e di altri manufatti (nella specie, si trattava di un camper installato su un lotto di terreno con destinazione agricola, dotato di allacciamento elettrico scarico in vasca interrata e approvvigionamento idrico, di un barbecue fisso in elementi prefabbricati in cls, due piazzole in cls con fontanelle, due gazebo imbullonati su base in cls), motivato con riferimento al fatto che sono stati rispettivamente installati e realizzati senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, nel caso in cui siano destinati a soddisfare esigenze non transitorie, ma durature nel tempo (nella specie, si trattava di esigenze residenziali, onde fronteggiare le necessità abitative primarie del nucleo familiare in attesa di assegnazione di un alloggio popolare).</p>	<p><i>Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3669</i></p>
<p>Fiscalizzazione abuso edilizio</p>	<p>Nell'ambito applicativo dell'art. 38 D.P.R. 380/2001 (c.d. fiscalizzazione dell'abuso edilizio) rientrano le sole fattispecie in cui l'intervento edilizio sia stato realizzato in forza di un titolo abilitativo precedentemente richiesto da un soggetto che abbia confidato sulla sua legittimità, ma che ne abbia successivamente subito l'annullamento.</p>	<p><i>Cassazione Penale, sez. III, 21 marzo 2023, n. 11783</i></p>

<p>Pertinenza urbanistico-edilizia – Nozione</p>	<p>La pertinenza urbanistico-edilizia deve essere preordinata a un'esigenza effettiva dell'edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via funzionale e oggettiva. Il manufatto non deve altresì possedere un autonomo valore di mercato, nel senso che il suo volume non deve consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.</p>	<p><i>Consiglio di Stato, sez. VII, 3 aprile 2023, n. 3422</i></p>
<p>Diniego paesaggistico - Motivazioni</p>	<p>Il diniego paesaggistico deve specificare le ragioni del rigetto dell'istanza, con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto); deve quindi esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo; la natura di discrezionalità tecnico -specialistica dei pareri di compatibilità paesaggistica, comporta che tale potere sia sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore o travisamento di fatto.</p>	<p><i>Consiglio di Stato, sez. VI, 20 febbraio 2023, n. 1710</i></p>
<p>Piani particolareggiati - Finalità</p>	<p>I piani particolareggiati hanno lo scopo di garantire che all'edificazione del territorio a fini residenziali corrisponda l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, le quali, a loro volta, garantiscono la normale qualità del vivere in un aggregato urbano.</p>	<p><i>Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2023, n. 1460</i></p>